



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici THALER AUSSERHOFER e GIAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Nuova legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto della normativa in materia

ONOREVOLI SENATORI. - Sulla base del lavoro svolto nella XIV legislatura dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio riunite e tenuto conto delle accresciute (ed oggi prevalenti) competenze regionali e degli orientamenti comunitari è stato redatto il presente disegno di legge allo scopo di migliorare lo sviluppo delle zone montane.

Il disegno di legge è composto da un complesso di norme che intendono dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 44 della Costituzione, che prevede l'emanazione di provvedimenti in favore delle zone montane.

Va dato atto che la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», ha ben operato in talune sue parti e tuttavia non è stata in grado di rappresentare quel volano di sviluppo volto ad arginare lo spopolamento ed il crescente degrado ambientale che affliggono la montagna italiana.

I rimedi posti in essere con le manovre economiche degli ultimi anni, pur assunti con la migliore predisposizione, si sono rivelati slegati tra loro. E' prevalsa un'ottica meramente «trasferitoria», mediante richiesta di aumenti degli stanziamenti dal centro, ma in assenza di un progetto unificante di sviluppo.

Molto si deve ancora fare per la montagna; la montagna italiana soffre di una forte emarginazione che la globalizzazione dei mercati commerciali e produttivi rischia di compromettere definitivamente.

Nelle aree montane esistono ancora molti comuni che vivono in una situazione di notevole disagio economico, sociale e strutturale.

Tali considerazioni, sarebbero più che sufficienti a giustificare un nuovo e più incisivo intervento legislativo, finalizzato al recupero ed alla promozione delle zone montane. Ad

esse ora si aggiunge la nuova dimensione europea assunta dalla montagna, un tema che è stato oggetto dell'incontro ministeriale su «La specificità delle zone montane nell'Unione europea» (Taormina 14-15 novembre 2003) di cui si riportano le Conclusioni della Presidenza italiana:

«1. I partecipanti riconoscono che gli ambienti montani non devono essere qualificati soltanto come aree svantaggiate, poiché essi si presentano anche come una notevole fonte di risorse per il territorio dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici;

2. I partecipanti ritengono che la valorizzazione delle zone montane, incluse le aree protette, può contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali, così come previsto dall'articolo III-129 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;

3. I partecipanti riconoscono che il rafforzamento dei vantaggi economici delle zone montane meno favorite può potenziare l'accesso ai servizi per la persona, la famiglia e le aziende;

4. I partecipanti ritengono che il principio della sussidiarietà, così come riaffermato nell'articolo I-9 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, impone di potenziare il dialogo e la partecipazione delle comunità locali, al pari degli abitanti delle zone di montagna, alla elaborazione ed alla gestione delle politiche dell'Unione europea inerenti all'argomento;

5. I partecipanti riconoscono che gli svantaggi di natura geografica e la maggiore difficoltà di accesso alle infrastrutture e ai servizi, che caratterizzano le zone montane, incidono sensibilmente sul fenomeno di un graduale spopolamento di alcune parti di questi territori. Queste aree invece devono preservare e potenziare il loro patrimonio di culture e di tradizioni;

6. I partecipanti raccomandano che, nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli organismi locali rappresentativi delle comunità di montagna;

7. I partecipanti concordano sulla opportunità che l'Unione elabori iniziative idonee ad accrescere il livello di sviluppo delle zone montane, preservando comunque le aree protette;

8. I partecipanti raccomandano che vengano individuati interventi per valorizzare le risorse specificamente connesse alle zone montane, quali l'acqua, le foreste, l'agricoltura, il paesaggio, il turismo, la biodiversità, le tradizioni culturali, la tutela dei prodotti tipici;

9. I partecipanti concordano sul fatto che, attraverso la protezione e la valorizzazione delle zone montane, si possa contribuire in modo efficace a salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad utilizzare in modo più razionale le risorse naturali provenienti dalla montagna europea, secondo il criterio dello sviluppo sostenibile;

10. I partecipanti raccomandano che l'Unione e i Paesi membri, attraverso la riduzione degli svantaggi che caratterizzano le zone montane ed il sostegno alle loro potenzialità, possano contribuire ad attenuare il fenomeno attuale di un progressivo spopolamento di alcune parti delle zone montane».

Anche alla luce di questo documento risulta evidente quanto sia necessaria una politica mirata che sappia indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, evitando gli interventi a pioggia che spesso finiscono per ricadere su territori non proprio bisognosi di sostegno.

In questa ottica è stato elaborato il disegno di legge che proponiamo all'esame e all'approvazione del Senato.

L'articolo 1 stabilisce la natura di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, della legge, la quale deve conformarsi al principio di sussidiarietà che la riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha posto a cardine dei rapporti tra Stato e comunità locali. Per quel che riguarda l'ambito comunitario, la proposta richiama l'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle deroghe al regime di concorrenza, in particolare nella parte in cui prevede aiuti per le zone il cui sviluppo economico ed il tenore di vita siano bassi e nelle quali sia opportuno intervenire a salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale.

Innovativamente la proposta impegna il Governo ad intervenire in sede di revisione dei trattati dell'Unione europea, al fine di ottenere una migliore definizione del concetto di «specificità» delle zone montane, superando la precedente logica, che le equiparava alle aree depresse. Restano in ogni caso fermi, sino a definizione di nuove tipologie di intervento, le disposizioni di favore attualmente in vigore.

Il comma 5 sancisce espressamente la salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate a provvedere alle finalità del presente disegno di legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 2 si riferisce ad una serie di misure dirette a migliorare l'erogazione di alcuni servizi pubblici nelle zone montane.

In particolare si prevede che:

a) le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e nel quadro delle attività di decentramento già in atto, promuovono una razionale organizzazione degli uffici al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani;

b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa, vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane;

c) nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.

L'articolo 3 è dedicato al potenziamento del Sistema informativo della montagna (SIM), cui viene attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole, montane e forestali.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM.

Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici,

previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipocatastale, quali determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

L'articolo 4, in materia di comunicazioni, prevede che il Ministero competente vigili affinché il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'ambito della convenzione e del contratto di servizio, assicuri la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo per gli utenti che vi risiedono. Detta inoltre disposizioni in materia di telefonia fissa e mobile e dispone anche che l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia situati nei medesimi comuni siano a totale carico degli enti gestori.

Inoltre, il comma 3, nel richiamare gli obblighi di servizio universale, colloca i consumatori residenti in detti comuni tra quelli con esigenze sociali particolari ai fini dell'applicazione di formule tariffarie di favore, ai sensi dell'articolo 59 del codice delle comunicazioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Infine, si prescrive che il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano avvenga senza oneri aggiuntivi, fermi gli obblighi tributari.

L'articolo 5 si occupa dei problemi della sanità nelle zone di montagna, dal momento che anche in questo settore si registrano gravi carenze e disomogeneità con la restante parte del territorio nazionale. In particolare è prevista la realizzazione di un progetto di sviluppo del servizio di telemedicina ed uso integrato di tecnologie informatiche.

L'articolo 6 riprende il dettato del vigente articolo 21 della legge n. 97 del 1994 e prevede che per le istituzioni scolastiche di scuola materna, elementare e secondaria di

primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, si applicano le disposizioni vigenti, salvo deroghe che siano possibili senza oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 7 prevede interventi volti a promuovere l'associazionismo sociale.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 97 del 1994 nella parte relativa all'utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua di montagna mentre l'articolo 9 prevede una serie di agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo.

L'articolo 10 prevede agevolazioni riguardanti il settore del turismo. In particolare per gli anni 2008-2010, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Inoltre è previsto uno specifico contributo per l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato alle iniziative promozionali in ambito internazionale a favore dei comuni ad alta specificità montana, allo scopo di favorire l'inserimento di questi territori, meno conosciuti ma non di minor pregio, nel circuito turistico internazionale, alla stregua di quanto operato da altri Paesi europei.

L'articolo 11 dedicato agli incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna prevede in particolare che, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisca priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

La disposizione è applicabile alle cooperative agricole che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, si ripercuote negativamente sul clima di affidamento tra concedenti ed affittuari; per tale motivo e per evitare ulteriori ed inutili incertezze è stato proposto l'articolo 12 che prevede la non applicabilità del diritto di prelazione nelle zone di montagna.

L'articolo 13 relativo alla conservazione del patrimonio forestale prevede, all'occorrenza finanziamenti per interventi di forestazione mentre l'articolo 14 detta disposizioni volte a recuperare i pascoli montani.

L'articolo 15 estende la fascia di rispetto per i corsi d'acqua montani.

L'articolo 16, sugli usi civici in montagna, prevede che le controversie relative a compravendite di beni siano definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente la compravendita.

L'articolo 17 prevede agevolazioni per attività economiche nei comuni montani destinate sia ai piccoli imprenditori commerciali sia ai comuni montani.

L'articolo 18 riguarda la locazione di aree sportive attrezzate per le quali non trova più applicazione il disposto di cui all'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'articolo 19 amplia il regime IVA di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i produttori agricoli delle zone montane.

L'articolo 20 prevede che tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione vi siano ricompresi anche gli affitti di fondi rustici ubicati in montagna.

L'articolo 21 in materia di lavori pubblici, prevede che nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti

possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

Per l'affidamento degli stessi lavori, che siano finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata.

L'articolo 22 prevede l'introduzione di una serie di agevolazioni fiscali per impianti di risalita, teleferiche e palorci.

L'articolo 23 disciplina l'Istituto nazionale della montagna. L'Istituto viene qualificato come ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Oltre a questi compiti, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 24 prevede che nell'ambito Osservatorio sulla montagna è costituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna.

L'articolo 25 mira a rendere più efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile.

L'articolo 26 riguarda il reclutamento delle truppe alpine.

L'articolo 27 è dedicato al soccorso alpino e speleologico.

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna.

L'articolo 29 istituisce la Conferenza nazionale per la montagna che elabora linee di indirizzo per il coordinamento e lo sviluppo delle zone montane.

Il Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 30 definisce gli obiettivi della politica nazionale per la montagna e costituisce documento preliminare per la predisposizione dei Documenti di programmazione economico-finanziaria.

La Relazione annuale sullo stato della montagna è presentata al Parlamento dal Ministro per i rapporti con le regioni costituisce un documento importante dal quale si evince lo stato della montagna.

L'articolo 32 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo nazionale per la montagna prevedendo altresì le modalità di finanziamento e i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

L'articolo 33 comporta l'abrogazione di talune disposizioni, mentre l'articolo 34 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali ed ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del trattato che istituisce l'Unione europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione.

4. Fatte salve le competenze regionali, agli effetti della presente legge si intendono per

«comuni montani» i comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 2.

(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani)

1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto l'organizzazione degli uffici.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito Atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2008-2010, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio econo-

mico, anche con apertura degli uffici *part-time* o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per le opere a tale fine occorrenti è autorizzato un contributo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a favore del concessionario.

3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per quanto attiene al funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. A tale fine i comuni si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM) di cui all'articolo 3. Per le eventuali spese di investimento è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 3.

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del Sistema informativo della montagna (SIM), costituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nella sua qualità di soggetto gestore del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato in relazione alle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 6 febbraio 2004,

n. 36, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresa la promozione e l'informazione sulla montagna con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la massima diffusione e integrazione dei servizi telema-

tici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM.

Art. 4.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la fruibilità nelle zone montane, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, che servono i territori montani, sono a totale carico degli enti gestori.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori.

Art. 5.

(Sanità di montagna)

1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, ed a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, il Ministro

delle riforme per il federalismo, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali predispongono un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Nel progetto sono determinati l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici.

3. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle Aziende unità sanitarie locali, con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle Aziende operanti nei territori montani.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale della montagna (INM), di cui all'articolo 23, possono stabilire annualmente borse di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna.

Art. 6.

(Sistema scolastico in montagna)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, colla-

borano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati. A tale fine è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (UNCCEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali. A tale fine è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle

istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane.

4. Per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro in ragione d'anno, di cui almeno il 50 per cento da destinare agli istituti non statali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'UNCEM e il Coni-Federazione italiana sport invernali, determina triennialmente il riparto dei contributi.

Art. 7.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 12, dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei Comuni montani».

CAPO III

BENEFICI IN CAMPO ENERGETICO,
DI GESTIONE DELLE ACQUE E DI
ESTRAZIONE DEI PRODOTTI DEL
SOTTOSUOLO

Art. 8.

(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna)

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Autoproduzione e benefici in campo energetico)*. - 1. Nei territori mon-

tani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a novanta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.

3. Ad integrazione del piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

4. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.».

Art. 9.

*(Agevolazioni per l'estrazione
dei prodotti del sottosuolo)*

1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori in comuni ad alta specificità montana originato da lavorazioni di cava o comunque da lavori da scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

CAPO IV

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 10.

(Sviluppo del turismo montano)

1. In attuazione dei principi di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *h)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni possono promuovere, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza in periodi di bassa stagione.

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 135 del 2001.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane.».

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è autorizzato un contributo straordinario per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 di complessivi 4.000.000 di euro.

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le regioni, con proprie norme, determinano i requisiti delle strutture di cui al primo periodo. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

7. I rifugi alpini sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) quando rientrano nelle categorie catastali dei fabbricati C, D ed E.

8. I rifugi alpini di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione o cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi potranno, invece, essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, ovvero a enti non aventi scopo di lucro.

9. In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserire nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 11.

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati anche se non iscritti ai fini previdenziali all'INPS, gestione agricola, i quali conducono

aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto da enti sia pubblici sia privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 di euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività, ai fini fiscali, non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I coltivatori diretti ed i loro familiari, se iscritti ai fini previdenziali all'INPS, gestione

agricola, e qualora svolgano le attività di cui ai commi da 1 a 3, conservano detta qualifica ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS, gestione agricola, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che prestino abitualmente opera manuale nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi precedenti.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 200.000 euro per anno.

7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti.».

8. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

9. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA), nel-

l'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

10. La priorità di cui al comma 9 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresi tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti sia composta per almeno il cinquanta per cento da donne.

11. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'obbligo, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.

Art. 12.

(Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto)

1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nelle zone montane il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti non si applica».

Art. 13.

(Conservazione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di con-

servare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle province dei territori montani, alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione, in coerenza con le linee guida previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, nonché con le linee guida finanziarie, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA - Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

Art. 14.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Art. 15.

(Fascia di rispetto per corsi d'acqua montani)

1. Per i corsi d'acqua esistenti nei territori di montagna la regione, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato e del corso d'acqua, con particolare riferimento al dislivello esistente tra il corso d'acqua e il terreno circostante, può stabilire una fascia di rispetto di estensione inferiore a quella prevista dall'articolo 142, comma 1, lettera

c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 16.

(Usi civici in montagna)

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni risultanti, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 17.

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani)

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)*. - 1. Per i comuni montani e loro frazioni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 75.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Alle attività di affittacamere esercitate nelle zone montane in ambito domestico con non più di dieci posti letto, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

2. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni montani.

3. Per le imprese di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 18.

(Locazione di aree sportive attrezzate)

1. Il disposto di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applica alle aree adibite all'esercizio delle piste da sci.

Art. 19.

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nei comuni direttamente confinanti, il limite di esonero stabilito nel primo periodo è elevato a 10.000 euro».

Art. 20.

(Imposta di registro)

1. Nella Tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. 1. Affitti di fondi rustici ubicati in zona montana quando il canone annuo non sia superiore a euro 500».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI E AGEVOLAZIONI PER
IMPIANTI DI RISALITA

Art. 21.

*(Lavori pubblici di competenza statale
in montagna)*

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo fino a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

2. Per l'affidamento degli stessi lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata previo esperimento di gara informale, con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse

derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

4. Le attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane tengono strettamente conto dell'impatto urbanistico e paesaggistico.

Art. 22.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

CAPO VI

ORGANI DI STUDIO

Art. 23.

(Ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo della montagna)

1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Esercita, altresì, funzioni di

servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano di cui all'articolo 30.

2. L'Istituto, in particolare:

a) assicura il monitoraggio scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

d) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

3. Presso l'Istituto è costituita la banca dati della montagna, anche utilizzando i servizi telematici del SIM di cui all'articolo 3.

4. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni o di organismi pubblici o privati. A tal fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dal 2008.

6. All'espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

7. Per la partecipazione a reti globali di monitoraggio ambientale di rilevante interesse, promossi da agenzie internazionali e per il supporto a programmi di sviluppo sostenibile nelle regioni montane nell'ambito del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite e del programma SHARE-Asia è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 24.

(Osservatorio per la montagna)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, di seguito denominata «Consulta», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25.

(Interventi di protezione civile)

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane, sono da considerare esigenze

prioritarie la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e la costituzione di reti radio d'emergenza. Per la realizzazione delle opere eventualmente occorrenti è autorizzato un contributo straordinario in favore del Fondo protezione civile di euro 1.000.000 ciascuno negli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 26.

*(Promozione del reclutamento
nelle truppe alpine)*

1. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che ne supporta conseguentemente l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani.

Art. 27.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74,
concernente l'attività del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico)*

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.»;

b) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso ed elisoccorso.»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.»;

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, dopo la parola: «propone» è inserita la seguente: «, altresì»;

2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblica stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR (*Search and Rescue*) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione dei principi di cui ai commi 5 e 5-bis, è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS senza oneri a carico della finanza pubblica».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1994, n. 374.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

*(Codice della legislazione
in materia di montagna)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.

Art. 29.

(Conferenza nazionale per la montagna)

1. È istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la montagna composta da rappresentanti dell'UNCCEM, delle regioni, del Ministero per i rapporti con le regioni, del Ministero per le politiche agricole e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La Conferenza nazionale per la montagna può articolarsi al proprio interno in sezioni sui diversi temi, compresa la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

3. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano di cui all'articolo 30.

Art. 30.

(Piano triennale nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano nazionale triennale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee

strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Art. 31.

(Relazione annuale dello Stato)

1. Il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio della montagna e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge, nonché della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.

CAPO IX

FONDO PER LA MONTAGNA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 32.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Fondo nazionale per la montagna)*. - 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo nazionale

per la montagna, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è alimentato da trasferimenti comunitari dello Stato e di enti pubblici ed è iscritto in una apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del fondo.

3. La ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. I criteri di ripartizione del fondo tengono conto dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio *pro capite*; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

5. Le risorse erogate dal fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1».

Art. 33.

(Abrogazioni)

1. Nella legge 31 gennaio 1994, n.97, sono abrogati:

- a) all'articolo 4, il comma 3;
- b) all'articolo 17, i commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqües* e 2.

Art. 34.

(Copertura finanziaria)

1. A copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate di diretta competenza statale derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a 1.890.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18.050.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

